

Allegato A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI di “qualificazione e rafforzamento del sistema di governance territoriale per l’educazione e l’istruzione” finanziati a valere del PR FSE+ 2021-27- Attività Pad 2.e.8 *Capacità istituzionale "Istruzione e formazione" – Animazione* e da risorse regionali.

I progetti finanziati con risorse regionali potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di *overbooking* a sostegno dell’indice di realizzazione del PR FSE+ 2021-2027.

TRA

- **Regione Toscana**, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, C.F. n. 01386030488, rappresentata da Alessandra Nardini, in qualità di Assessora all’Educazione ed istruzione, diritto alla casa, accoglienza e immigrazione, cultura della memoria, progetti per la costa (di seguito “Regione Toscana”);

E

- **Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione - Zona Valdinievole** rappresentata dalla Presidente dott.ssa Jessica Zucconi, Assessora con deleghe a Personale, Politiche sociali, pari opportunità, Politiche educative e formative, Politiche giovanili, Partecipazione e Vicesindaco del Comune capofila Montecatini Terme viale Verdi, 46 – 51016 (PT) c.f. 00181660473, (di seguito “Conferenza Zonale”);

di seguito congiuntamente, le “Parti”

VISTI

- il regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

- la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 finale del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativa al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 finale del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la delibera della Giunta regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la delibera della Giunta regionale n. 818 del 15 luglio 2024 "Regolamento (UE) 2021/1060 – Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma regionale FSE+ 2021–2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015";
- la decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;
- la delibera della Giunta regionale n. 803 del 16 giugno 2025 di presa d'atto della decisione della CE C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 che prende atto dell'ultima decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 di riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR015;
- la delibera della Giunta regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma regionale FSE+ 2021- 2027, da ultimo modificato con Delibera di Giunta n. 563 del 11 maggio 2026 - Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale Toscana FSE+ 2021-2027, versione VIII;
- i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022;
- gli articoli 63 e 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e l'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- il d.p.r. n. 66 del 10/03/2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione

concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”;

- la decisione di Giunta regionale n. 4 del 09/02/2026 "Cronoprogramma 2026-2028 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei”;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025 con cui è stato approvato il Programma di Governo 2025-2030;
- la risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 (PRS);
- la delibera della Giunta regionale n. 507 del 15 maggio 2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo” da ultimo modificata con d.g.r. n. 787 del 29 giugno 2026;
- la decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del sistema di gestione e controllo”;
- l’art. 54 lett. a) del regolamento (UE) 2021/1060 che prevede un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili;
- la delibera della Giunta regionale n. 610 del 05/06/2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027” – da ultimo modificata con d.g.r. n. 468 del 20 aprile 2026, Sezione A e Sezione B, ed in particolare del § B.2;
- la delibera di Giunta regionale n.1194 del 28 ottobre 2024 avente ad oggetto “Regolamento (UE) 2021/1060 - PR Toscana FSE+ 2021-2027. Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking”;
- il decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017 e dal d.lgs. n. 125/2019;
- la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

VISTI ALTRESÌ

- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare gli artt. 6bis e 6ter che definiscono il “Sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento permanente” e individuano le Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione come soggetti del sistema tratteggiandone composizione e compiti;
- il regolamento di Esecuzione della l.r. n. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- la d.g.r. n. 584 del 21/06/2016 “l.r. n. 32/2002 art. 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione”;
- la d.g.r. n. 251 del 20/03/2017 “L.R. n. 32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016: linee guida per l'applicazione”;
- la d.g.r. n. 584 del 13/05/2024 “Accordo tra la Regione Toscana e ciascuna Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di

sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola. Destinazione risorse.”;

- la d.g.r. n. 821 del 29/06/2026 “l.r. 32/2002: Approvazione “Linee guida per la governance del sistema di Educazione e Istruzione”, di cui alla d.g.r n. 584 del 13/05/2024”;
- la legge regionale n.1 del 7/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
- il documento di economia e finanza regionale 2026 (DEFR) approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 74/2025 e la nota di aggiornamento al DEFR 2026, approvata con delibera del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;

VISTI E RICHIAMATI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede all’art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 che prevede espressamente che un Accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l’attività 2.e.8 del Provvedimento attuativo di dettaglio del PR Toscana FSE + 2021-27 che prevede attività di rafforzamento della capacità istituzionale nell’ambito della Priorità “Istruzione e formazione” attraverso azioni di animazione;

Visto lo schema di Accordo, ai sensi dell’art.15 della l. 241/90, per la realizzazione di progetti di qualificazione e rafforzamento del sistema di *governance* territoriale per l’educazione e l’istruzione, finanziato con risorse del PR FSE+ 2021-2027 e da risorse regionali, approvato con d.g.r. n. 952 del 27 luglio 2026;

PREMESSO CHE

- la cooperazione istituzionale tra le Parti consente il perseguimento più efficace degli obiettivi di interesse pubblico comune;
- nell’ambito delle politiche della Regione Toscana per l’educazione e l’istruzione, la *governance* territoriale, rappresenta il sistema di relazioni, processi e responsabilità che costituisce la base fondamentale da cui scaturiscono gli interventi della programmazione nei territori, promuovendo fortemente il ruolo delle Zone per l’educazione e l’istruzione;
- le Conferenze zonali, che vengono individuate come ambito territoriale ottimale per la programmazione unitaria degli interventi dei Comuni e delle Unioni di Comuni in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione, contribuiscono a rendere effettivo il diritto

all'apprendimento per tutto l'arco della vita, già contenuto nello spirito della legge regionale 32/2002;

- dall'applicazione dell'assetto della *governance* territoriale toscana sono emersi negli anni notevoli vantaggi comprovati e unanimemente riconosciuti in termini di qualità della progettazione, costruzione di reti integrate territoriali e potenziamento del dialogo tra i diversi attori istituzionali;

- Regione Toscana intende procedere ad un'azione di qualificazione e ulteriore crescita delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione che consenta di portare il sistema a pieno compimento su tutti i territori della Toscana, dando supporto al modello adottato con particolare riferimento alla promozione e sostegno degli organismi di coordinamento gestionale e pedagogico infanzia ed educazione e scuola;

- le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- l'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 prevede espressamente che “la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 15 della l. n. 241/1990 per l'Accordo ed in particolare l'interesse comune della Regione Toscana, delle Conferenze zonali a cooperare per la realizzazione di progetti di rafforzamento della capacità istituzionale della *governance* degli attori coinvolti su tutto il territorio regionale negli interventi per l'educazione e l'istruzione;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di un Accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990 tra la Regione Toscana e la Conferenza Zonale al fine di definire i contenuti e le modalità di attuazione delle attività connesse al presente accordo, la relativa tempistica, nonché le regole il rimborso delle spese ed ogni altro connesso adempimento previsto nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura con valore di patto contrattuale.

Art. 2 OGGETTO

1. Il presente Accordo disciplina il rapporto tra Regione Toscana e Conferenza zonale finalizzato alla realizzazione di un programma di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione nel contesto del Sistema integrato regionale, attraverso il consolidamento e la qualificazione dei coordinamenti zonalі infanzia ed educazione e scuola.

2. Il programma di intervento, mediante attività finalizzate al rafforzamento della *governance* territoriale, della coprogettazione educativa, del coordinamento zonale e dell'animazione territoriale, è volto a portare a piena compiutezza il modello di sistema delineato dalla Regione Toscana colmando le debolezze tuttora esistenti e perseguendo maggiore omogeneità funzionale su tutto il territorio per rendere tutte le Zone effettivamente in grado di mettere in campo progettualità sempre più efficaci destinate a bambine/i e ragazze/i da 0 a 18 anni.

3. L'intervento si propone altresì di dare seguito all'azione di rafforzamento del sistema di *governance* in maniera sinergica e funzionale con quanto messo in campo attraverso gli strumenti previsti dalle politiche regionali e finanziate dal PR FSE+ 2021-2027 ed in particolare la Promozione della qualità del sistema integrato 0-6 "PEZ Infanzia", i Progetti Educativi Zonali (PEZ) finalizzati al contrasto della dispersione scolastica "PEZ Scolare", il Sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia "Nidi gratis", il Sostegno all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) "Nidi di qualità", gli Interventi di Orientamento Scolastico erogati a favore di studenti, studentesse e relative famiglie dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado "Orientamento".

4. L'intervento, che si articola secondo quanto previsto nelle specifiche Linee guida contenute in Allegato A.1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, mira in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati:

- (a) rafforzamento degli Organismi di Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale infanzia, degli Organismi di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola e del Coordinamento gestionale e pedagogico comunale, in relazione a servizi e risorse umane (interne e/o esterne) dedicate al progetto nel rispetto del rapporto di equilibrio tra competenze di tipo amministrativo e specialistico (in particolare profili pedagogici) anche per lo svolgimento di interventi individualizzati volti al contrasto della dispersione scolastica con particolare riferimento all'inclusione della disabilità e della diversità di lingua e cultura di provenienza, non già ricompresi nell'ambito del "PEZ Scolare";
- (b) miglioramento dell'efficacia dell'azione degli organismi sopracitati sul territorio, a partire dal raccordo col sistema delle istituzioni scolastiche e più in generale del sistema integrato 0-6 e del sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 3 – CONTENUTI E OBIETTIVI DELLE ATTIVITA'

1. Con il presente accordo, si intendono potenziare la struttura di coordinamento gestionale e pedagogico infanzia, nonché gli organismi di coordinamento gestionale e pedagogico comunale e la struttura di coordinamento educazione e scuola, attraverso il rafforzamento della loro composizione e delle loro funzioni.
2. Nello specifico le azioni ammissibili sono quelle previste dalle Linee guida regionali per il funzionamento dell'organismo di Coordinamento Infanzia Zonale e dell'organismo di Coordinamento Educazione e Scuola, approvate con d.g.r. n. 821 del 29/06/2026 "l.r. 32/2002: Approvazione "Linee guida per la *governance* del sistema di Educazione e Istruzione", di cui alla d.g.r. n. 584 del 13/05/2024".
3. Tali azioni si realizzano attraverso l'acquisizione di servizi e risorse umane interne e/o esterne al Beneficiario con le specifiche competenze dettagliate nelle medesime Linee guida e finalizzate al perseguimento degli obiettivi ivi previsti.

Art. 4 IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano a collaborare, in coordinamento tra loro, alla definizione e alla realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo come dettagliate nei Progetti approvati dalla Regione a seguito dell'Accordo, per quanto di rispettiva competenza e in attuazione di quanto disposto dai Regolamenti comunitari e dalle Linee Guida allegate, parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. In particolare, la Conferenza Zonale si configura come Beneficiario ai fini del finanziamento del FSE +, ed è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle attività previste nel progetto.
Si impegna quindi a:
 - (a) sviluppare il progetto oggetto del presente accordo;
 - (b) presentare la domanda di finanziamento, il progetto e il preventivo di spesa tramite PEC;
 - (c) realizzare il progetto approvato dalla Regione e rispettare i tempi di attuazione previsti dal presente Accordo, secondo quanto stabilito dall'art. 5;
 - (d) presentare il resoconto delle attività ai sensi dell'art. 6 e rendicontare le spese dirette sostenute per la realizzazione delle attività previste, con documentazione comprovante l'effettivo sostenimento, nel rispetto delle Linee Guida allegate al presente Accordo;
 - (e) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060 così come dettagliato nelle Linee Guida allegate al presente Accordo;
 - (f) rispettare ogni altro obbligo previsto nelle Linee Guida allegate.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo il beneficiario accetta di essere incluso nell'elenco delle operazioni, di cui all'art. 49 § 5 del reg. (UE) 2021/1060, che viene pubblicato ed aggiornato almeno ogni quattro mesi sul sito della Regione e si impegna a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.
4. La Regione Toscana:
 - (a) programma le risorse destinate a finanziare l'attuazione delle azioni previste dall'Accordo;

- (b) definisce le caratteristiche degli interventi in termini di: tipologia di azioni, spese ammissibili, modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, verifica e controllo, secondo le indicazioni contenute nelle specifiche Linee Guida allegate;
- (c) approva i progetti, previa verifica della coerenza sia del programma di attività con i contenuti minimi previsti all'art. 3, sia del preventivo finanziario con le spese ammissibili e i massimali previsti, e li approva con Decreto dirigenziale;
- (d) sostiene con un finanziamento di € 161.557,61 la realizzazione delle attività di interesse comune descritte all'art 3 e nel progetto approvato;
- (e) effettua controlli documentali e *in loco*, in attuazione del principio di sana gestione finanziaria.

5. In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione dal presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale, la Regione – ai sensi del regolamento esecutivo della l.r. 32/2002 e della d.g.r. n. 468/2026 - diffiderà il beneficiario affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il beneficiario è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo e nelle Linee guida allegate, si rinvia a quanto disposto dalla d.g.r. 468/2026 “Manuale per i Beneficiari: disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”.

Art. 5

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

1. Nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 4, le Parti condividono il seguente cronoprogramma delle attività previste, da attuarsi nel corso del periodo di validità del presente Accordo:

- (a) Entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo: presentazione della domanda di finanziamento e dei relativi allegati (formulario descrittivo progetto e preventivo) tramite PEC da parte del Beneficiario;
- (b) Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di candidatura: istruttoria di ammissibilità e approvazione del progetto da parte del Settore Educazione e Istruzione di Regione Toscana (Settore RdA), con impegno delle risorse del PR FSE+ o risorse regionali e liquidazione dell'acconto;
- (c) Entro il 31/12/2028: realizzazione e conclusione delle attività;
- (d) Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività: presentazione da parte del Beneficiario del resoconto delle attività svolte di cui all'art 3 e della rendicontazione delle spese sostenute;
- (e) Entro 80 giorni dalla presentazione del rendiconto (domanda di saldo): liquidazione del saldo da parte del Settore RdA, salvo eventuali richieste di integrazioni.

Art. 6

RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E RENDICONTO DELLE SPESE

1. A conclusione delle attività previste dall'art. 4 del presente Accordo, il Beneficiario si impegna a presentare al Settore RdA il rendiconto delle spese sostenute e una relazione contenente il resoconto

delle attività svolte e dei risultati conseguiti tramite le iniziative realizzate, facendo emergere in particolare:

- a) il rafforzamento degli Organismi di Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale infanzia, degli Organismi di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola e del Coordinamento gestionale e pedagogico comunale, in relazione a servizi e risorse umane (interne e/o esterne) dedicate al progetto nel rispetto del rapporto di equilibrio tra competenze di tipo amministrativo e specialistico (in particolare profili pedagogici);
- b) l'efficacia dell'azione degli organismi di coordinamento zonale infanzia ed educazione e scuola sul territorio, a partire dal raccordo col sistema delle istituzioni scolastiche e più in generale del sistema integrato 0-6 e del sistema scolastico nel suo complesso;
- c) eventuali problematiche e soluzioni adottate.

Art. 7

RISORSE FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI

1. La Regione garantisce un finanziamento per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste all'art. 3 di € 161.557,61 a valere su risorse del PR FSE+ 2021-27 attività PAD 2.e.8 Capacità istituzionale "Istruzione e formazione" – Animazione e su risorse regionali, che provvederà a trasferire al Beneficiario con le seguenti modalità:

- a) anticipo di una somma pari al 50% del costo totale ammissibile a seguito dell'approvazione del progetto, da liquidarsi in due tranches: € 28.721,36 entro il 1 dicembre 2026 e € 52.057,45 entro il 31 gennaio 2027, secondo il piano di riparto di cui all'Allegato B;
- b) successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al punto precedente, sulla base dei dati finanziari e fisici inseriti *in itinere* nel Sistema informativo FSE, nonché sulla base dei documenti di monitoraggio richiesti dall'amministrazione regionale;
- c) saldo a seguito di presentazione da parte del Beneficiario del rendiconto e dopo il controllo da parte dell'Amministrazione competente.

2. Il sostegno finanziario fornito per l'attuazione del progetto, sarà assegnato al Beneficiario secondo la forma di sovvenzione tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili a copertura degli altri costi del progetto, ai sensi dell'art. 54 lett. a) del regolamento (UE) 2021/1060.

3. L'importo di € 161.557,61 è comprensivo della quota relativa al tasso forfettario.

4. L'importo di cui sopra (come da Allegato B) è stato ottenuto sulla base di un coefficiente costruito in modo da considerare le diverse realtà coinvolte partendo da bambine/i 0-3 (prima infanzia) fino ad arrivare ad alunne/i della secondaria di secondo grado, considerando tutti gli ordini scolastici e definendo una riserva economica a favore dei territori svantaggiati rappresentati da Toscana Diffusa (l.r. n. 11 del 04/02/2025 "Valorizzazione della Toscana diffusa").

Nel predisporre tale coefficiente di riparto composito sono stati presi in esame sia la popolazione residente 0-5 anni alla data del 1/1/2026 (Fonte ISTAT) sia la popolazione scolastica 6-18 anni (Fonte ARS – Anagrafe Regionale degli Studenti), sia la presenza di alunne e alunni con disabilità, con ritardi, esiti negativi e stranieri. Queste ultime informazioni, rilevate per l'ultimo triennio disponibile, sono state poi sintetizzate con un valore medio (elaborazioni IRPET su dati ARS).

Il calcolo è il risultato di una procedura a due stadi:

Nel primo stadio è stato costruito il coefficiente composito pari alla media aritmetica del coefficiente calcolato sulla popolazione residente 0-5 anni e il coefficiente IRPET elaborato sulla popolazione scolastica 6-18. La formula utilizzata consente di ripartire le risorse pesando equamente la componente infanzia e la componente scolare.

Successivamente è stato applicato tale coefficiente al 95% delle risorse mentre al restante 5% è stato applicato il coefficiente con una correzione a favore dei territori di Toscana Diffusa. Le risorse ascrivibili a ciascun comune risultano dalla somma dei due valori precedentemente illustrati (95% + 5%) successivamente aggregati a livello zonale.

5. Saranno ritenuti costi diretti ammissibili, a partire dalla data di approvazione del progetto e nel rispetto delle regole di ammissibilità previste nelle Linee Guida allegate, le spese sostenute per:

- personale amministrativo interno/esterno;
- personale tecnico professionale interno/esterno;
- coordinatori interni/esterni;
- consulenti/ricercatori;
- servizi.

Art. 8 MODIFICHE ALL'ACCORDO

1. Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti.

Art. 9 DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2028 e in ogni caso fino alla conclusione delle attività previste all'articolo 5.

2. Eventuali richieste di proroga dovranno essere adeguatamente motivate e autorizzate da Regione Toscana.

3. Richiesta e autorizzazione di proroga si perfezioneranno tramite apposite comunicazioni a mezzo PEC tra le Parti.

Art. 10 STRUTTURA RESPONSABILE

1. Ai sensi della l. 241/90 la struttura regionale responsabile è il Settore regionale "Educazione e Istruzione".

2. Il domicilio digitale è regionetoscana@postacert.regione.toscana.it.

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del reg. UE/2016/679, i dati conferiti dal Beneficiario in esecuzione del presente atto, raccolti per le finalità di monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione, previste dalla l.r. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dal Regolamento UE sul Fondo Sociale Europeo Plus, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente

per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'art. 5 del reg. (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR").

2. Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i dati personali del Beneficiario ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

3. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:
urp_dpo@regione.toscana.it

4. I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

5. I dati acquisiti saranno conservati nel Sistema Informativo FSE e presso gli uffici del Responsabile del procedimento del Settore Educazione e istruzione per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati urp:
urp_dpo@regione.toscana.it

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, del quale si riporta il link di reindirizzamento:
<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

In relazione ai dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione dell'Accordo, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra le Parti saranno regolati nella convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all'Allegato 2 del decreto dirigenziale 387/2023.

La Regione e la Conferenza Zonale –ognuno per le parti di propria competenza provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, trattando i dati strettamente necessari, adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità del presente Accordo, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

La Regione Toscana e la Conferenza Zonale si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali e a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali relative alle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà

e ai diritti fondamentali dei terzi e, in particolare, si obbligano a eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 12 RECLAMI

1. Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE+ un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione (AdG).

2. I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione. Inoltre, il Beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, è tenuto a fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

Art. 13 CONTENZIOSO GIUDIZIALE O ARBITRALE

1. In qualsiasi caso di contenzioso giudiziale o arbitrale attinente all'ammissione, all'erogazione, alla revoca, al recupero ovvero alla restituzione dei contributi di cui al presente Accordo, le Parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

2. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni responsabilità, pretesa, sanzione o danno derivante da inadempimenti e/o omissioni nei confronti di terzi riconducibili alla propria condotta nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 14 RECESSO

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse è possibile il recesso unilaterale dal presente Accordo.

Art. 15 FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta bonariamente sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 16
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Accordo, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

2. Il presente Accordo, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 82/2005.

Per
La Regione Toscana

Per
La Conferenza Zonale